

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G04035 **del** 03/04/2019

Proposta n. 5438 **del** 02/04/2019

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società Ecologica S.p.A., per l'esercizio di un impianto mobile per il trattamento di terreni e di sedimenti contaminati, di marca «PIERALISI MAIP S.p.A.» - Modello «MAMMOUT», «Matricola n. 570/3», N. serie/ matricola: D00522 2017.

OGGETTO: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Autorizzazione in via definitiva a favore della Società Ecologica S.p.A., per l'esercizio di un impianto mobile per il trattamento di terreni e di sedimenti contaminati, di marca «PIERALISI MAIP S.p.A.» - Modello «MAMMOUT», «Matricola n. 570/3», N. serie/ matricola: D00522 2017.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;

PREMESSO che la Società Ecologica S.p.A. (di seguito Società), con sede legale in Roma, via Panama n. 95, codice fiscale/partita IVA 00411910730, legalmente rappresentata dal sig. Michele Ventrella, con istanza acquisita al protocollo regionale al n. I.0193978.03-04-2018, ha presentato la richiesta di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all’impiego di un Impianto Mobile per attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di marca «PIERALISI MAIP S.p.A.» - Modello «MAMMOUT», «Matricola n. 570/3», N. serie/ matricola: D00522 2017;

PRESO ATTO che:

- la richiesta della Società è accompagnata da documentazione Tecnica a firma dell’ing. Luigi Nacci, iscritto all’Ordine degli ingegneri di Brindisi, Sez. A, al n. 1299, che descrive il funzionamento dell’impianto, le operazioni da svolgere e le tipologie dei rifiuti da trattare, specificando, sinteticamente, quanto segue:
 - l’impianto è finalizzato allo svolgimento di campagne di attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi provenienti da attività industriali, commerciali, di servizi, attività estrattive e di prospezione, civili e da trattamenti di depurazione dei reflui civili ed industriali in genere, attraverso processi di condizionamento e disidratazione mediante centrifugazione dei fanghi; sono previste le operazioni R5, D9, D13, D14, in accordo con quanto indicato negli Allegati B e C alla Parte IV del D.lgs. 152/06, di rifiuti pericolosi e non pericolosi riportati nell’Allegato “A” al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
 - le potenzialità massime oraria, giornaliera ed annuale gestibili dall’impianto sono le seguenti:
 - Capacità portata idraulica massima oraria: 85.000 l/h;
 - Capacità potenziale massima annua: 220.000 ton/anno;
 - l’impianto mobile è costituito da un sistema mobile containerizzato per trattamento oli slop (miscele di scarto) ed altri rifiuti assimilabili che contengono due fasi liquide non miscibili e/o una fase liquida con solidi in sospensione;
 - l’impianto è composto dalle seguenti apparecchiature:
 - Estrattore centrifugo MAMMOTH 3;

- Pompa mono di alimentazione;
 - Miscelatore fango-poli;
 - Misuratore di portata elettromagnetico soluzione fango;
 - Polipreparatore per il prodotto in polvere ed emulsione;
 - Pompa mono dosaggio soluzione poli;
 - Misuratore di portata elettromagnetico soluzione poli;
 - Trasportatore/elevatore a coclea;
 - Quadro elettrico generale;
 - Gruppo elettrogeno 150 kVA.
- l'impianto, allocato in un container, svolgerà la sua attività nel sito di destinazione;
 - il sistema di alimentazione, trattandosi quasi sempre di rifiuti liquidi o comunque fluidi pompabili, avverrà mediante predisposti circuiti idraulici che si conetteranno all'impianto;
 - il rifiuto/rifiuti da trattare potranno essere pompati direttamente all'ingresso dell'impianto o preventivamente sottoposti ad una fase di condizionamento chimico con l'aggiunta di una soluzione di polielettrolita e quindi alla disidratazione meccanica a mezzo di estrattore centrifugo;
 - l'impianto mobile di disidratazione con estrattore centrifugo è finalizzato alla disidratazione di rifiuti fangosi pompabili comprese le terre di dragaggio, al fine di ottenere un materiale con una minore percentuale di umidità tale da renderlo palabile;
 - l'impianto permette la separazione continua di tre fasi, con la separazione simultanea di due liquidi immiscibili e di una fase solida, a condizione che i liquidi abbiano densità diverse e che la fase solida sia la più pesante;
 - l'estrattore centrifugo viene utilizzato per la separazione di due o più fasi diverse, aventi diversi pesi specifici, in modo particolare per la chiarificazione di liquidi nei quali sono presenti solidi sospesi; la separazione del solido dal liquido avviene all'interno di un tamburo rotante dalla forma troncoconica/cilindrica, sulla cui periferia la fase solida (più pesante) sedimenta e viene continuamente espulsa dalla coclea interna. Per migliorare la separazione solido/liquido al prodotto in alimentazione può essere aggiunto del polielettrolita, opportunamente scelto nel tipo e nelle caratteristiche specifiche, al fine di favorire l'aggregazione e, di conseguenza, una più facile cattura delle particelle solide. Tale polielettrolita normalmente viene usato nei processi di depurazione, per l'essiccazione di fanghi, ma non all'interno dei processi di trasformazione e tantomeno nella lavorazione di prodotti alimentari;
- l'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti" con nota U.0416686.10-07-2018, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza, ha trasmesso a tutti gli Enti preposti la documentazione tecnico-amministrativa ricevuta dalla Società;
 - l'ARPA Lazio con nota n. 0055493 08/08/2018, acquisita al protocollo regionale al n. I.0498521.10-08-2018, in risposta alla nota regionale di cui al punto precedente, ha espresso la necessità di presentazione di documentazione integrativa da parte della Società;
 - alla richiesta di ARPA Lazio di cui al punto precedente, inoltrata alla Società con nota della Direzione Regionale, prot. U.0416686.10-07-2018, la Società stessa ha provveduto trasmettendo alla Regione Lazio documentazione integrativa con nota PEC Prot. ECO_Q&A_109-2018, acquisita al protocollo regionale al n. I.0680858.31-10-2018;

- l'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti" con nota n. 0046855.21-01-2019, al fine di acquisire il rispettivo parere di competenza, ha trasmesso ad ARPA Lazio la documentazione integrativa della Società nella quale è stato precisato quanto segue:
- le quantità dei rifiuti trattabili di 85.000 l/h corrispondono a quelle indicate dalla casa costruttrice della macchina, potendo subire variazioni anche in funzione delle esigenze che possono verificarsi in ogni singola campagna; di conseguenza, allo stato "non è definibile" la portata prevista per ogni singolo CER;
 - in merito all'utilizzo puntuale di "sostanze inertizzanti", da associare nello specifico ai singoli CER per i quali è prevista l'operazione D9, nonché in merito al significato di "Ricetta" del chimico", la Società ha specificato che, oltre a direttive generali, non ci sono calcoli di routine per determinare un'ottimale soluzione tecnica ed economica per uno specifico processo di centrifugazione (determinazioni di grandezze, quali, portata, velocità di rotazione del rotore, uso di additivi acceleranti, etc, per favorire una migliore separazione di particelle sospese in liquidi, ma anche liquidi da altri liquidi dalla diversa densità); i migliori processi di separazione si possono ottenere solo attraverso il know-how e l'esperienza dei chimici (volgarmente definita "ricetta del Chimico"), che, agendo preventivamente sui campioni di rifiuti da trattare nelle singole campagne, attraverso la prova di laboratorio saranno in grado di definire la tipologia e i quantitativi dei reagenti necessari per ottenere un efficace trattamento di disinquinamento/ disidratazione (ottimale determinazione delle caratteristiche che devono possedere le cosiddette "sostanze inertizzanti" ovvero gli additivi associabili al rifiuto, in funzione della natura chimico-fisica del rifiuto medesimo);
 - con riferimento al chiarimento sulla natura dei "prodotti" ottenibili dall'impianto, che sembra tale da potere solo produrre rifiuti differenti, è stato specificato che il processo di estrazione centrifuga non produce solo rifiuti differenti ma anzi in molti casi, direttamente materia prima seconda (operazioni R3). I prodotti ottenibili dal recupero, in parte costituiti da materiali che dopo il trattamento/separazione cessano di essere rifiuto e costituiscono una materia prima da destinare verso altri impianti che ne effettuano l'utilizzo finale, nel caso che le analisi sul prodotto generato assicurino il rispetto dei parametri ambientali previsti per quel prodotto; le parti non recuperabili sono invece avviate a smaltimento verso altri impianti autorizzati. Per ogni tipologia di rifiuto, nella relazione esplicativa pervenuta è stato indicato il processo di trattamento e i materiali e/o rifiuti ottenuti;
 - relativamente alla richiesta di entrare nel dettaglio in merito alle operazioni D13 e D14 e alla descrizione dettagliata di quest'ultima, la Società ha precisato di avere assunto la decisione di non svolgere più tali operazioni ma solamente operazioni D15 "Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" e operazione R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo in cui sono stati prodotti)"; in merito è stato specificato che i rifiuti conferiti al deposito preliminare (D15), in base alle caratteristiche chimico-fisiche, possono essere inviati ad impianti terzi per il trattamento per lo smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi (D9), ovvero per il recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi (R5) in Italia o all'estero;
 - relativamente all'accettazione dei codici CER con voce a "specchio", è stato stabilito di rinviare in fase di campagna le attività a carico del Gestore dell'impianto mobile relative a Campionamento e analisi, nonché le procedure di controllo ed eventuale caratterizzazione sui rifiuti in ingresso all'impianto, al fine di verificare che i medesimi soddisfino i requisiti stabiliti, per quantità e tipologia, nella relativa autorizzazione;
 - in merito alla richiesta di dettagliare la rispondenza delle caratteristiche dei contenitori che si prevede di utilizzare (comprese per le attività di stoccaggio), per i reflui (compresi i reflui in ingresso) per la salvaguardia delle matrici ambientali interessate, fermo restando che le specifiche tecniche degli stessi (e degli apprestamenti tecnici in generale), la Società ha confermato di rinviare

tali analisi nell'istanza di autorizzazione di ciascuna campagna d'attività, in relazione alle specifiche condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili. La Società ha comunque specificato che:

- in via generale saranno utilizzati solo contenitori di tipo omologato per contenere il corrispondente rifiuto, tenendo conto delle sue caratteristiche (ad esempio, saranno adottati contenitori specifici in grado di resistere alle aggressioni acide o basiche in presenza, rispettivamente, di un rifiuto con caratteristiche acide o basiche);
- tutti i contenitori per liquidi e/o rifiuti che comunque possono rilasciare colaticci saranno anch'essi di tipo omologati e tenuti in bacini di contenimento;
- per ogni singola campagna saranno fornite le caratteristiche/schede tecniche dei contenitori, in relazione alle condizioni sito-specifiche, attualmente non prevedibili.

RILEVATA la necessità di chiudere il procedimento anche in ordine alla richiesta avanzata dalla Società con nota PEC ECO_Q&A_23-2019, acquisita al protocollo regionale al n. I.0250204.01-04-2019;

RITENUTO che con la Relazione integrativa trasmessa con la nota suddetta, prot. regionale n. PEC Prot. ECO_Q&A_109-2018, acquisita al protocollo regionale al n. I.0680858.31-10-2018, la Società abbia sostanzialmente fornito i chiarimenti richiesti da ARPA Lazio e che, pertanto, in relazione al contenuto di tutta la documentazione trasmessa dalla Società, si possa rilasciare la richiesta autorizzazione, disponendo il rispetto delle seguenti condizioni, raccomandazioni, prescrizioni e specifiche:

- con l'impianto possono essere svolte solo operazioni D15 o R13, di cui agli Allegati "B" e "C" alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- in fase di campagna, oltre a specificare preventivamente i sistemi e dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi, dei solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto, la Società dovrà dare le seguenti indicazioni:
 - definire preventivamente la capacità di stoccaggio e la potenzialità giornaliera, tenendo conto del luogo, dei quantitativi da trattare, delle ore di lavorazione, degli spazi disponibili per l'installazione dell'impianto e dei depositi;
 - la descrizione puntuale delle operazioni di recupero e/o smaltimento previste (rif. Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/06), "come avvengono nella pratica", così come disposto dall'allegato "A" alla D.G.R. Lazio 864/2014, indicando anche le fasi di trattamento e successiva gestione di quei rifiuti che si possono generare nel corso del processo di centrifugazione;
 - svolgere analisi preventive sui campioni di rifiuti da trattare, in modo da definire la tipologia e i quantitativi dei reagenti necessari per ottenere un efficace trattamento di disinquinamento/disidratazione, al fine di ottenere i migliori processi di separazione;
 - dichiarare che con la centrifugazione non vengono prodotti MPS, specificando che la centrifugazione può rappresentare, qualora ne ricorrano le condizioni, una prima fase che porta alla produzione di MPS, da effettuarsi in altri impianti autorizzati;
 - nel caso di recupero di rifiuti con codici CER con voce a specchio, accertare e verificare la classificazione effettuata dal produttore come rifiuto non pericoloso, attraverso preventiva, dettagliata ed esaustiva procedura di caratterizzazione analitica, sul materiale tal quale, indicando le dimensioni dei lotti su cui fare i campionamenti, adottando criteri di campionamento nel rispetto delle norme UNI 10802:2013;
 - accertare la non pericolosità dei materiali attraverso la loro caratterizzazione analitica dei materiali, facendo riferimento al Regolamento (Ue) 1357/2014 o a eventuale altra successiva Normativa;
 - fornire le caratteristiche/schede tecniche dei contenitori dei rifiuti da trattare, tenendo conto delle condizioni sito-specifiche, dei quantitativi e delle caratteristiche chimico-fisiche di ciascun rifiuto da trattare;

CONSIDERATO che:

- entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 864/2014, è pervenuto solamente il parere, con richiesta di integrazioni, rilasciato da ARPA Lazio, Direzione Tecnica, Sezione di Roma, riportato nella nota n. n. 0055493 08/08/2018, acquisita al protocollo regionale al n. I.0498521.10-08-2018, a cui la Società ha dato riscontro con nota PEC Prot. ECO_Q&A_109-2018, acquisita al protocollo regionale al n. I.0680858.31-10-2018;
- nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società, della autorizzazione dell'impianto mobile sopra indicato;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. n. 864/2014, come risulta da copia del Bonifico Bancario a favore della Regione Lazio, allegato alla richiesta di autorizzazione;

RILEVATO che:

- l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. 28, del D.lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006;
- secondo quanto stabilito al punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, il limite massimo di durata di ogni singola campagna di attività dell'impianto è di 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B" del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;
- allo stato attuale non vige l'obbligo di iscrizione nella categoria 7 delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in quanto non è stato ancora emesso il decreto previsto dall'art. 2 della deliberazione dell'1 febbraio 2000 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle Imprese, "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti", che recita testualmente che "l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (ora, art. 212, comma, 13, del D.Lgs. n. 152/2006);
- il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, ha precisato che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

RITENUTO di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

ATTESO che:

- l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora, art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non costituisce motivo ostativo al rilascio

dell'autorizzazione richiesta, in quanto il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;

- ai sensi della citata DGR n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti a cui è stata inviata la documentazione tecnico-amministrativa dell'impianto in esame, in quanto i pareri stessi non risultano essere stati trasmessi entro i successivi trenta giorni;
- è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto, né come un'omologazione di impianto mobile;

RITENUTO, per quanto illustrato, che sussistono le condizioni per potere rilasciare alla Società Ecologica S.p.A., l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto mobile per le operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, così come elencati nell'Allegato "A";

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, l'impiego dell'impianto mobile per il trattamento di terreni e di sedimenti contaminati, di marca «PIERALISI MAIP S.p.A.» - Modello «MAMMOUT», «Matricola n. 570/3», N. serie/ matricola: D00522 2017, di proprietà della Società Ecologica S.p.A., con sede legale in con sede legale in Roma, via Panama n. 95, codice fiscale/partita IVA 0041191070, legalmente rappresentata dal sig. Michele Ventrella;
- di autorizzare la Società ad utilizzare l'impianto sopra richiamato per le operazioni di recupero e smaltimento, per la tipologia dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, secondo quanto indicato nell'Allegato "A", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 - le potenzialità massime oraria, giornaliera ed annuale gestibili dall'impianto sono le seguenti:
 - Capacità portata idraulica massima oraria: 85.000 l/h;
 - Capacità potenziale massima annua: 220.000 ton/anno;
- di stabilire che l'impianto mobile può trattare quantitativi massimi, orario di 85.000 l/ora, annuale di 220.000 ton/anno, fermo restando che ai sensi del punto II, lettera a) dell'Allegato "B" della DGR n. 864/2014, la durata di una campagna di attività non può comunque superare i 6 mesi, salvo proroghe autorizzate espressamente su motivata richiesta del proponente;
- di prendere atto, per quanto riportato nella documentazione tecnica pervenuta, che le quantità dei rifiuti trattabili indicate al punto precedente sono quelle indicate dalla casa costruttrice della macchina e pertanto possono subire variazioni anche in funzione delle esigenze che possono verificarsi in ogni singola campagna;
- di stabilire che:
 - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;

- la Società deve tenere conto di quanto osservato da ARPA Lazio nel parere pervenuto e dovrà rispettare tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'Allegato "B", che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- la presente autorizzazione non esonera la Società Ecologica S.p.A., dal conseguimento di ogni altro provvedimento, di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
- l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti, sarà notificato alla Società e sarà trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE

Ing. Flaminia Tosini